

**DELIBERAZIONE 11 GIUGNO 2024**

**231/2024/R/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II, NN. 10185/2023, 10293/2023, 10294/2023, 10295/2023 E 1450/2024 IN MATERIA DI TARIFFE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1298<sup>a</sup> riunione del 11 giugno 2024

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, come successivamente modificata e integrata;
- il Regolamento (CE) N. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 19 gennaio 2011, recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale” come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”;

- il decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”, come modificato con il decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 206;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00;
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 e il relativo Allegato A, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS e il relativo Allegato A, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A;
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS e il relativo Allegato A, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, in vigore dall’1 gennaio 2017, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2018, 529/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 529/2018/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, approvata con la deliberazione 570/2019/R/GAS, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/GAS e il relativo Allegato A, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, in vigore dall’1 gennaio 2023, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 19 settembre 2023, 409/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 409/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2024, 134/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 134/2024/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2024, 146/2024/R/GAS, (di seguito: deliberazione 146/2024/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 7 maggio 2019, 170/2019/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 170/2019/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 338/2019/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 338/2019/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 ottobre 2019, 410/2019/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 410/2019/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 novembre 2019, 487/2019/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 487/2019/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 novembre 2022, 571/2022/R/GAS;
- la relazione tecnica relativa alla deliberazione 570/2019/R/GAS;
- le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sez. I, 407/2023, 630/2023, 1236/2023, 1689/2023, 1826/2023;
- l’ordinanza del Tar Lombardia, Sez. I, ordinanza 889/2023;
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. II, nn. 10185/2023, 10293/2023, 10294/2023, 10295/2023 e 1450/2024;
- le sentenze del Tar Lombardia, Sez. I, nn. 507/2024, 877/2024, 883/2024, 884/2024 e 1029/2024.

**CONSIDERATO CHE:**

- le disposizioni della legge 481/95, come indicato nell’articolo 1 della medesima legge, hanno la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
- a corollario di tali principi generali, il medesimo articolo 1 della legge 481/95 prevede che il sistema tariffario debba altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95, l’Autorità stabilisce e aggiorna, in relazione all’andamento del mercato e del reale costo di approvvigionamento della materia prima, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe in modo da assicurare la qualità, l’efficienza del servizio e l’adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio;

- secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 18, della legge 481/95, i parametri che l'Autorità fissa per la determinazione della tariffa con il metodo del *price cap*, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale, sono i seguenti:
  - tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT;
  - obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno triennale.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 14 del decreto legislativo 164/00 contiene i principi relativi all'assetto giuridico dell'attività di distribuzione del gas naturale, ossia il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti;
- in particolare, l'articolo 14 del decreto legislativo 164/00:
  - qualifica il servizio di distribuzione come "attività di servizio pubblico";
  - specifica che titolare del servizio di distribuzione è l'ente locale, inteso come comune, unione di comuni o comunità montana, che è tenuto ad affidarne la gestione esclusivamente mediante gara, rimanendo titolare delle "attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e controllo sull'attività di distribuzione";
  - prevede che i rapporti tra titolare e gestore del servizio siano regolati da un contratto di servizio formulato sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità e approvato dal Ministro dello sviluppo economico (all'epoca Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 529/2018/R/GAS, l'Autorità ha avviato un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità per l'erogazione dei servizi di distribuzione e misura del gas nel quinto periodo di regolazione, che si avvia successivamente al 31 dicembre 2019;
- nell'ambito del suddetto procedimento, sono stati pubblicati il documento per la consultazione 170/2019/R/GAS, nel quale sono state illustrate le linee di intervento per la regolazione di tariffe e qualità, il documento per la consultazione 338/2019/R/GAS, nel quale sono stati illustrati gli orientamenti per la durata del periodo di regolazione e per la regolazione della qualità, il documento per la consultazione 410/2019/R/GAS, nel quale sono stati illustrati gli orientamenti per la regolazione tariffaria e, infine, il documento per la consultazione 487/2019/R/GAS, relativo alle tematiche dello *smart metering* per l'utenza diffusa;
- il suddetto procedimento ha portato all'adozione della deliberazione 570/2019/R/GAS, con la quale l'Autorità ha approvato la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2020-2025;

- in data 20 aprile 2020 è stata pubblicata la relazione tecnica relativa alla deliberazione 570/2019/R/GAS.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione ai criteri di riconoscimento dei costi operativi per il periodo di regolazione 2020-2025 (di seguito richiamato anche come: quinto periodo di regolazione), l’Autorità ha confermato l’applicazione del criterio del *price cap*, in linea con le indicazioni anche della legge 481/95;
- con particolare riferimento alla determinazione dei costi operativi riconosciuti relativi al servizio di distribuzione per le gestioni comunali o sovracomunali, con la suddetta deliberazione 570/2019/R/GAS, l’Autorità ha previsto:
  - in relazione alla fissazione dei livelli iniziali dei costi operativi per il 2020:
    - di confermare il 2018 quale anno di riferimento per la determinazione del costo effettivo, in coerenza con le scelte adottate anche per gli altri servizi regolati;
    - di determinare il costo effettivo sostenuto nel 2018 sulla base dei dati riportati nei conti annuali separati resi disponibili dalle imprese distributrici all’Autorità che riflettano costi di natura ricorrente, escludendo i costi la cui copertura è già implicitamente garantita nei meccanismi di regolazione (ad esempio tramite la remunerazione del rischio) o in relazione ai quali il riconoscimento non risulta compatibile con un’attività svolta in regime di monopolio, sulla base della quantificazione di tali costi non riconoscibili come risulta dagli stessi conti annuali separati;
    - che il livello iniziale dei costi operativi riconosciuti sia determinato per *cluster* omogenei sulla base della dimensione delle imprese, in funzione del numero di punti di riconsegna serviti (grandi, medie e piccole), in continuità con il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito richiamato anche come: quarto periodo di regolazione), e sia fissato:
      - come media ponderata dei costi effettivi, come desumibili nei conti annuali separati 2018, e dei costi riconosciuti nel medesimo anno, con pesi pari al 50%, in applicazione del principio di simmetrica ripartizione - tra imprese distributrici e clienti finali - dei maggiori recuperi di produttività conseguiti nel corso del quarto periodo di regolazione (c.d. *profit sharing*);
      - riportando al 2020 i costi riferiti al 2018, applicando coefficienti annuali di aggiornamento che riflettono i tassi di inflazione rilevanti ai fini dell’applicazione del meccanismo del *price-cap* e i tassi di recupero di produttività rispettivamente del quarto e del quinto periodo di regolazione;
    - che il livello iniziale dei costi operativi riconosciuti per ciascun *cluster* individuato sulla base della dimensione d’impresa sia

- ulteriormente articolato in funzione della densità della clientela servita, in termini di punti di riconsegna per metro di condotta, distinguendo tra alta, media e bassa densità;
- che ai fini della differenziazione della componente tariffaria  $t(dis)_{t,d,r}^{ope}$ , a copertura dei costi operativi, la classe dimensionale e la densità siano determinate sulla base del perimetro servito da ciascuna impresa distributrice nell'anno  $t-1$ , come individuato sulla base della configurazione comunicata in sede di raccolta dati, escludendo, con riferimento alla definizione della densità, tutte le località appartenenti all'ambito nel quale, nel corso dell'anno  $t-1$ , è stata avviata la gestione del servizio d'ambito;
  - in relazione alla fissazione dei tassi di recupero di produttività per il quinto periodo di regolazione (*X-factor*), di confermare l'approccio già adottato nei precedenti periodi di regolazione, che prevede l'applicazione di un *X-factor* costante all'interno del periodo di regolazione e che lo stesso *X-factor* sia fissato:
    - per le imprese di grandi dimensioni, con l'obiettivo di trasferire ai clienti finali i recuperi di produttività conseguiti nel quarto periodo regolatorio nell'ambito del quinto periodo di regolazione;
    - per le imprese di medie dimensioni, con l'obiettivo di dimezzare, al termine del quinto periodo regolatorio, il *gap* al momento esistente nei riconoscimenti unitari a copertura dei costi operativi tra imprese grandi e imprese medie;
    - per le imprese di piccole dimensioni, con l'obiettivo di dimezzare, al termine del quinto periodo regolatorio, il *gap* al momento esistente nei riconoscimenti unitari a copertura dei costi operativi tra imprese medie e imprese piccole.

**CONSIDERATO CHE:**

- con particolare riferimento alla determinazione dei costi operativi riconosciuti relativi al servizio di distribuzione per le gestioni d'ambito, con la suddetta deliberazione 570/2019/R/GAS, l'Autorità ha previsto:
  - l'applicazione della componente tariffaria  $t(dis)_{t,d,g}^{ope}$ , già prevista nel periodo regolatorio precedente, differenziata in base alla densità relativa al perimetro servito in gestione d'ambito nell'anno  $t-1$ , come individuato sulla base della configurazione comunicata in sede di raccolta dati e alla dimensione dell'ambito di concessione, distinguendo a questo fine gli ambiti che servono oltre 300.000 punti di riconsegna dagli ambiti che servono fino a 300.000 punti di riconsegna;
  - che la componente tariffaria di cui al precedente punto sia fissata:



- per gli ambiti che servono oltre 300.000 punti di riconsegna, pari al livello dei corrispettivi unitari previsti per le imprese di grande dimensione in relazione alle gestioni comunali o sovracomunali;
- per gli ambiti che servono fino a 300.000 punti di riconsegna, pari alla media dei corrispettivi unitari previsti per le imprese di grande e media dimensione in relazione alle gestioni comunali o sovracomunali;
- che gli aggiornamenti per il secondo e terzo anno di gestione per ambito sono effettuati applicando un *X-factor* pari a 0%, mentre nel secondo triennio di gestione del servizio per ambito la componente a copertura dei costi operativi riconosciuti sia determinata secondo i seguenti criteri:
  - per gli ambiti che servono oltre 300.000 punti di riconsegna, a partire dal quarto anno della gestione per ambito si assumono i valori unitari dei corrispettivi previsti per le gestioni comunali e sovracomunali, fissati per la classe di densità corrispondente, per le imprese di dimensione grande; tali valori unitari sono aggiornati annualmente sulla base dell'*X-factor* previsto per le imprese di grandi dimensioni;
  - per gli ambiti che servono fino a 300.000 punti di riconsegna, in ottica di gradualità:
    - nel quarto anno di affidamento si considerano con un peso pari al 50% i corrispettivi previsti per le gestioni comunali o sovracomunali per le imprese di media dimensione e con un peso pari al 50% i corrispettivi previsti per le gestioni comunali o sovracomunali per le imprese di grande dimensione;
    - nel quinto anno di affidamento si considerano con un peso pari al 25% i corrispettivi previsti per le gestioni comunali o sovracomunali per le imprese di media dimensione e con un peso pari al 75% i corrispettivi previsti per le gestioni comunali o sovracomunali per le imprese di grande dimensione;
    - nel sesto anno di affidamento si considerano con un peso pari al 100% i corrispettivi previsti per le gestioni comunali o sovracomunali per le imprese di grande dimensione.

**CONSIDERATO CHE:**

- la deliberazione 570/2019/R/GAS è stata oggetto di un articolato contenzioso, intentato da una pluralità di operatori;
- nell'ambito dei ricorsi avverso la deliberazione 570/2019/R/GAS, otto operatori hanno formulato istanza istruttoria volta ad ottenere una verifica su alcuni aspetti della regolazione impugnata;
- con le ordinanze nn. 2299/20 (Cogeser Spa), 2300/20 (Prealpi Gas Srl), 2301/20 (Reti Distribuzione Srl), 2302/20 (Seab Spa), 2303/20 (SudtirolGas Spa), 333/21 (Italgas Reti Spa), 418/21 (Ireti Spa), 583/21 (Unareti Spa), il Tar Lombardia ha

- disposto una verifica sui profili tecnici evidenziati nelle relative istanze istruttorie;
- in data 31 marzo 2022 i verificatori nominati dal Tar Lombardia hanno depositato gli elaborati finali;
  - con ordinanze interlocutorie nn. 2753/2021, 2754/2021, 2755/2021, 2756/2021, 2757/2021, 2758/2021, 2759/2021 e 2760/2021, poi confermate dalle ordinanze nn. 99/2022, 100/2022, 101/2022, 102/2022, 103/2022, 104/2022, 105/2022, 106/2022, il Tar Lombardia ha individuato le modalità di ostensione anche agli operatori ricorrenti dei dati annuali disaggregati, relativi ai costi operativi delle imprese del settore della distribuzione del gas naturale, forniti dall’Autorità ai verificatori (c.d. procedura di *dataroom*), ordinando all’Autorità di mettere a disposizione *“i dati relativi ai costi operativi delle singole imprese, in forma anonima, con oscuramento non solo della denominazione delle stesse ma anche dei riferimenti spaziali e tecnici relativi allo svolgimento dei servizi”*.

**CONSIDERATO CHE:**

- con le sentenze nn. 407/2023, 630/2023, 1236/2023, 1689/2023, 1826/2023, il Tar Lombardia, Sez. I, ha accolto in parte i ricorsi proposti da alcuni operatori;
- nell’ambito di tali pronunce, il Tar Lombardia ha, tra l’altro, rilevato che i dati resi disponibili dall’Autorità nell’ambito della verifica disposta dal giudice *“hanno consentito ai Verificatori di accertare, senza ricevere contestazioni sul punto, che il valore della media ponderata dei COE [costi operativi effettivi, ndr] del 2018 delle imprese di grandi [medie e piccole, ndr] dimensioni è viziato da un errore di calcolo che ne ha determinato uno scarto positivo”*;
- da tale errore di calcolo, prosegue il Tar Lombardia, *“è derivato un impatto negativo per i minori costi riconosciuti alla ricorrente. Ciò in quanto l’erronea determinazione del valore di partenza, dato dalla media ponderata dei COE del 2018, ha inficiato la determinazione del livello iniziale dei COR [costi operativi riconosciuti, ndr] 2020, che dovrà essere ricalcolato in misura maggiore”*;
- inoltre, il suddetto errore di calcolo si è riflesso anche *“sulla quantificazione dell’X-factor utilizzato per trasferire agli utenti la maggiore efficienza generata nel quarto periodo regolatorio, data dalla differenza tra i valori COR 2018 e COE 2018”*, con la conseguenza che l’Autorità *“[f]erma, pertanto, la metodologia di calcolo, [...] è dunque tenuta a rideterminare in aumento il valore del COR 2020 e in diminuzione quello dell’X-factor, assumendo quale valore iniziale del COE 2018 l’importo [corretto] e sviluppando i calcoli conseguenti”*;
- nell’ambito del contenzioso promosso in particolare dalla società Novareti Spa, lo stesso Tar Lombardia, con l’ordinanza n. 889/2023, per ragioni di economia processuale, ha rinviato la relativa decisione a data successiva all’adozione, da parte dell’Autorità, della rettifica dell’errore di calcolo riscontrato, da effettuarsi in seguito alla pubblicazione di tutte le sentenze relative ai ricorsi trattenuti in decisione alla data del 21 aprile 2022; a tal fine, il Tar Lombardia ha chiesto di



- conoscere tale provvedimento, precisando che esso debba essere trasmesso anche alla controparte processuale;
- con la deliberazione 409/2023/R/GAS, l’Autorità ha proceduto a emendare l’errore di calcolo rilevato dalle sentenze nn. 407/2023, 630/2023, 1236/2023, 1689/2023, 1826/2023, a parziale ottemperanza delle medesime nei limiti di quanto precisato nella parte di motivazione della suddetta deliberazione 409/2023/R/GAS, in particolare:
    - rideterminando i corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi riconosciuti per il servizio di distribuzione del gas a partire dal 2020, nonché i tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi (*X-factor*) di cui all’articolo 16, comma 1, della RTDG;
    - rinviando contestualmente la rideterminazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione del gas per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 all’esito dei giudizi di appello; ciò in ossequio a esigenze di economicità dell’azione amministrativa e di certezza dei rapporti giuridici, dato anche il limitato impatto che la rettifica degli errori di calcolo avrebbe avuto sulle tariffe di riferimento originariamente determinate;
  - con la deliberazione 134/2024/R/GAS, l’Autorità ha rideterminato le tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas, tenendo conto, tra l’altro, in relazione alla quota parte a copertura dei costi operativi riconosciuti per il servizio di distribuzione per gli anni 2020-2022, della correzione dell’errore di calcolo avvenuta con la deliberazione 409/2023/R/GAS;
  - con la deliberazione 146/2024/R/GAS, l’Autorità ha approvato le tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas per l’anno 2023, tenendo conto, con riferimento alla quota parte a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione, dei corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi riconosciuti e dei tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi (*X-factor*) approvati con la deliberazione 409/2023/R/GAS;
  - a seguito dei ricorsi in appello avanzati dall’Autorità, avverso le predette sentenze di primo grado, il Consiglio di Stato, Sez. II, con le sentenze nn. 10185/2023, 10293/2023, 10294/2023, 10295/2023, 1450/2024 ha, da un lato, accolto in parte gli appelli (giudicando, in particolare, corretta la determinazione del parametro  $\beta$ , nonché la disciplina dell’importo a rimborso dei mancati ammortamenti – IRMA), ma, dall’altro, confermato l’annullamento *in parte qua* della deliberazione 570/2019/R/GAS con riferimento agli aspetti descritti ai punti successivi;
  - in particolare, a quest’ultimo riguardo, il Consiglio di Stato ha confermato:
    - con le sentenze nn. 10185/2023, 10293/2023, 10294/2023, 10295/2023, 1450/2024, il difetto di motivazione e istruttoria per la “*mancata specificazione dei criteri di elaborazione dei dati forniti dagli operatori con i rendiconti separati e di determinazione del costo effettivo 2018 assunto a parametro per definire il costo riconosciuto, nonché dalla mancata indicazione del valore complessivo della maggiore efficienza generata dal*”

*sistema nel corso del precedente periodo regolatorio e delle modalità attraverso cui il relativo valore complessivo è stato determinato”;*

- con la sentenza n. 10293/2023:
  - *il difetto di istruttoria in relazione alla sostenibilità dei margini di recupero di produttività imposta dal regolatore, atteso che, secondo quanto riportato nella sentenza del Tar Lombardia n. 630/2023: “l’analisi accurata dei Verificatori consente di concludere che l’errore accertato nella riduzione del livello iniziale dei costi riconosciuti e la fissazione di un X-factor eccedente l’obiettivo prefissato e le effettive capacità di recupero di produttività invalidano la deliberazione impugnata”;*
  - *che “la determinazione del COE per il cluster di riferimento [grandi dimensioni, ndr] è condizionata dalla ridotta dimensione dei campioni osservati e dall’uso di una media ponderata per pdr sbilanciata dal peso predominante dei due operatori maggiori, che contribuiscono nella percentuale del 65,6% alla costruzione del parametro”, riprendendo le considerazioni dei verificatori “sulla effettiva equità del metodo di revisione delle tariffe utilizzato da ARERA per gli operatori appartenenti a tale cluster” (id est: delle imprese di grande dimensione);*
- con le sentenze nn.10295/2023 e 1450/2024:
  - *“l’illegittimità del metodo utilizzato per la costituzione del campione [delle piccole imprese, ndr] ai fini della determinazione del costo effettivo 2018”, dipeso non solo “dal ritardo/mancato invio dei conti annuali separati (...) ma soprattutto dal c.d. taglio delle ali del campione” che ha operato in modo asimmetrico portando a “scartare le imprese meno efficienti senza escludere nessuna delle piccole imprese maggiormente efficienti”;*
- con la sentenza nn. 10295/2023:
  - *che “la verifica ha messo in luce che i dati a disposizione non consentono analisi idonee a dimostrare che la densità di utenza costituisca misura da sola sufficiente ad incorporare nei costi operativi gli oneri addizionali derivanti dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio servito, poiché non è stato verificato l’alto grado di correlazione tra la misura di dispersione dell’altitudine e la densità di utenza”;*
  - *che i costi del bilinguismo “non sono adeguatamente intercettati dalla media ponderata dei COE del cluster di riferimento, essendo diluiti nel coacervo delle (70) imprese osservate” e che “il mancato riconoscimento dei costi derivanti dal bilinguismo non sia sorretto da adeguata istruttoria in ordine alla mancata incidenza dell’onere aggiuntivo”.*

**CONSIDERATO CHE:**

- con le sopravvenute sentenze nn. 507/2024, 877/2024, 883/2024, 884/2024 e 1029/2024, non appellate dall’Autorità, il Tar Lombardia, Sez. I, ha dichiarato improcedibili i relativi ricorsi promossi da altri operatori avverso la deliberazione 570/2019/R/GAS, in quanto:
  - *“la questione centrale della controversia [oggetto dei ricorsi in esame, ndr] concerne l’esatta determinazione dei costi operativi riconosciuti ai fini tariffari [...] che costituiscono costi remunerabili dalla tariffa dovuta dagli utenti”*;
  - il Consiglio di Stato, con le richiamate sentenze nn. 10185/2023, 10293/2023, 10294/2023, 10295/2023, 1450/2024 ha già ravvisato, al riguardo, la sussistenza del difetto di istruttoria, trasparenza e di motivazione, poiché *“non risultano comprensibili i criteri utilizzati per determinare il costo effettivo (COE) 2018 assunto a parametro per la definizione del costo riconosciuto (COR) 2020, né le modalità di elaborazione dei dati forniti dagli operatori, né il valore della maggiore efficienza generata dal sistema nel corso del precedente periodo di regolazione (...). In particolare, il deficit informativo ha riguardato i criteri di determinazione dei COR, i valori del COE medi aggregati e differenziati per dimensione e densità, la metodologia e la formula di calcolo per la determinazione dei livelli iniziali dei costi e dell’X-factor”*;
  - poiché la deliberazione 570/2019/R/GAS *“ha natura di atto amministrativo generale”* e *“l’efficacia dell’annullamento giudiziale di un atto a natura generale si estende a tutti i suoi possibili destinatari, sebbene questi non siano stati parti del giudizio che ha condotto all’annullamento”*, *“il ricorso è divenuto, nel corso del giudizio, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto è stata eliminata dall’ordinamento la disciplina regolatoria tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2020-2025, sicché l’atto impugnato è improduttivo di effetti per tutti i suoi destinatari”*.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario avviare un procedimento per ottemperare alle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. II, nn. 10185/2023, 10293/2023, 10294/2023, 10295/2023, 1450/2024, tenendo conto di quanto chiarito anche nelle sentenze Tar Lombardia, Sez. I, nn. 507/2024, 877/2024, 883/2024, 884/2024 e 1029/2024, nei termini sopra precisati;
- alla luce dell’articolato quadro delle sentenze emesse dal Consiglio di Stato e dal Tar Lombardia, sia opportuno a tal fine procedere secondo due direttrici di intervento:
  - a) la prima, finalizzata a colmare le lacune di istruttoria e motivazione rilevate dai giudici di primo e secondo grado in tutte le sentenze sopra richiamate;

- b) la seconda, finalizzata, tra l'altro, ad approfondire i seguenti temi oggetto di specifiche pronunce: (i) differenziazione dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione in funzione della densità, espressa in punti di riconsegna per metro di condotta; (ii) incidenza delle peculiarità del territorio servito sui costi operativi effettivi delle imprese; (iii) significatività degli oneri derivanti dagli obblighi di servizio a garanzia del bilinguismo sui costi operativi del servizio di distribuzione del gas

### **DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per ottemperare alle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. II, nn. 10185/2023, 10293/2023, 10294/2023, 10295/2023, 1450/2024, nei termini e nei limiti di quanto precisato in motivazione;
2. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità, conferendogli mandato per l'acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili per la formazione e l'adozione del provvedimento, anche tramite appositi incontri tecnici;
3. di rendere disponibile, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1, uno o più documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;
4. di prevedere che il procedimento di cui al punto 1 si concluda entro il 31 dicembre 2024, fatta salva l'esigenza di ulteriori approfondimenti;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

11 giugno 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*